

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

INDICE	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	555
Commemorazione del deputato Firrao:	
PRESIDENTE	555
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE	555
CAPACCHIONE	556
SALERNO	556
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Interpretazione dell'articolo 2, lettere f), e dell'articolo 27, lettera a), della legge 18 ottobre 1942, n. 1407. (1683)	556
PRESIDENTE	556
CORONA GIACOMO, <i>Relatore</i>	556
Emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale. (1698)	556
PRESIDENTE	556, 557, 560
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, <i>Relatore</i>	557, 560
CHIARAMELLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	560
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	561

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Borsellino.

Commemorazione del deputato Firrao.

PRESIDENTE. Prima di iniziare i nostri lavori voglio ricordare ai colleghi della Commissione la dolorosa perdita dell'onorevole Firrao. A nome della Commissione, ho telegrafato alla famiglia i nostri sentimenti di cordoglio e la nostra solidarietà in questa luttuosa circostanza. Firrao era un caro collega, di cui noi ammiravamo l'intelligenza, il fervore, la vivacità dell'ingegno e gli interventi competenti ed appassionati. Noi tutti siamo vivamente addolorati di aver perduto un collega che è stato veramente un uomo degno e un uomo probò.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Ringrazio, come deputato napoletano, il Presidente per le nobili parole pronunciate. In modo particolare io avevo carissimo l'onorevole Firrao, mio compagno di organizzazioni cattoliche, e desidero mettere in evidenza il fatto che egli è morto poverissimo. Noi della deputazione napoletana ci siamo dovuti preoccupare perfino dei funerali; ed i suoi figlioli (ne ha lasciati quattro) sono venuti da me, non più tardi di lunedì, a pregarmi di venire loro incontro. Dico questo non solo per rendere il dovuto omaggio al nostro collega, ma anche per sfatare le troppo facili leggende secondo le quali i deputati, in genere, traggono particolari vantaggi dal loro mandato.

La seduta comincia alle 9.

SEMERARO SANTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1950

CAPACCHIONE. Mi associo di tutto cuore a quanto hanno detto il Presidente e l'onorevole Jervolino. E desidererei che ancora una volta il Presidente si rendesse interprete dei sentimenti della Commissione che si riunisce per la prima volta dopo la scomparsa dell'onorevole Firrao.

SALERNO. Nell'associarmi al cordoglio manifestato, desidero aggiungere che proprio ora, tornando da Napoli, ho viaggiato con la vedova dell'onorevole Firrao, venuta a Roma nella speranza di trovare appoggi che assicurino alla famiglia lavoro e tranquillità. L'indigenza della famiglia Firrao è una dimostrazione della dignità e della onestà del nostro scomparso. Anche per questa ragione, noi sentiamo il dovere di ricordarlo e di onorarlo.

Discussione del disegno di legge: Interpretazione dell'articolo 2, lettera f), e dell'articolo 27, lettera a), della legge 18 ottobre 1942, n. 1407. (1683).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Interpretazione dell'articolo 2, lettera f), e dell'articolo 27, lettera a), della legge 18 ottobre 1942, n. 1407.

L'onorevole Corona Giacomo, relatore, ha facoltà di riferire.

CORONA GIACOMO, *Relatore*. Dirò poche parole per illustrare la portata del provvedimento.

Si tratta di un conflitto di interpretazione che si è determinato fra l'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici e il Ministero su una norma di legge: cioè su quanto stabilito dall'articolo 2, lettera f) e dall'articolo 27, lettera a) della legge 18 ottobre 1942, n. 1407.

L'articolo 2 dispone che l'Istituto provvede alla assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina per i valori di proprietà dell'Amministrazione postale e telegrafica nelle ricevitorie postali, presso gli agenti rurali, gli accollatori e i procaccia. E l'articolo 27 della stessa legge ribadisce questo obbligo di assicurazione contro i danni derivanti da furto o rapina del « denaro » e dei « valori di ogni genere » esistenti nelle ricevitorie postali e telegrafiche in dipendenza dei servizi disimpegnati per l'Amministrazione delle poste.

L'interpretazione che di queste due norme dà l'Istituto cauzioni e quiescenza è una interpretazione restrittiva, nel senso di non includere nell'assicurazione i pacchi postali con valore dichiarato e ordinari e la corrispon-

denza assicurata e raccomandata, con gravi conseguenze, particolarmente, nei riguardi dell'Amministrazione postale. È evidente presumere che non può essere così, perché si escluderebbe la categoria più importante degli effetti postali.

Io potrei porre il quesito se era proprio necessario, di fronte alla dizione letterale dei due articoli della legge, intervenire con una legge interpretativa. E, personalmente, penso di no. Esiste in proposito anche il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, al quale si è appoggiato il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel sostenere l'interpretazione estensiva, desumendola dallo spirito oltre che dalla lettera della legge. Tuttavia occorre eliminare lo stato di disagio in cui viene posta una Amministrazione delicata quale quella delle Poste.

Concludendo, mi pare che possiamo dare senz'altro il nostro parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« Tra i valori coperti da assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina, di cui alla lettera f) dell'articolo 2, ed alla lettera a) dell'articolo 27, della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono compresi anche i pacchi con valore dichiarato e le corrispondenze assicurate. L'assicurazione stessa copre anche gli indennizzi corrisposti dall'Amministrazione postale telegrafica per perdite di pacchi ordinari e di corrispondenze raccomandate verificatesi nelle ricevitorie a causa di incendio, furto e rapina ».

Poiché non vi sono emendamenti al testo dell'articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale. (1698).

PRESIDENTE. Segue, all'ordine del giorno, la discussione del disegno di legge: « Emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale ».

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1950

Avverto che la IV Commissione (finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Jervolino, relatore, ha facoltà di riferire.

JERVOLINO: ANGELO RAFFAELE, Relatore. Il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame e alla nostra approvazione trae origine da due motivi. Il primo riguarda gli errori in cui spesso incorrono gli uffici competenti nella emissione dei mandati di pagamento per pensioni o assegni vitalizi. Il secondo, gli abusi che purtroppo si sono verificati, come alterazioni ed emissioni di assegni assolutamente ingiustificate. Il tutto naturalmente determina un intralcio nel lavoro e soprattutto un danno agli interessati i quali, specie in caso di errori, sono costretti ad aspettare mesi e mesi prima di riscuotere quanto loro compete. Bisogna aggiungere che il servizio attualmente è reso dalle tesorerie provinciali. Con questo disegno di legge si vuole ovviare, per quanto è possibile, agli inconvenienti degli errori e delle alterazioni mediante assegni speciali emessi a mezzo di macchine perforatrici. Contemporaneamente si vuole che questi pagamenti, anziché presso le Tesorerie provinciali, dove affluiscono ogni volta migliaia di persone costrette a fare lunghe code per riscuotere, si effettuino presso le casse postali. Bisogna ancora tenere presente che per i pagamenti di assegni, secondo le disposizioni vigenti, ci sono dei limiti: infatti gli uffici provinciali possono pagare assegni fino ad un milione, le ricevitorie di prima e seconda classe fino a 200 mila lire, le ricevitorie di terza classe fino a 20 mila lire. Con questo disegno di legge si stabilisce che i nuovi assegni in conto corrente postale, che vengono chiamati « localizzati », nel senso che possono essere pagati esclusivamente nei luoghi per i quali il richiedente ha fatto specifica richiesta, possono essere emessi anche per somme superiori rispettivamente ad un milione, 200 mila lire e 20 mila lire.

Su un particolare desidero richiamare la vostra attenzione: mentre si è pensato alla emissione di assegni per una cifra anche superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni, si è voluto mantenere la loro validità uguale a quella dei comuni assegni in conto corrente postale, cioè di un mese oltre quello dell'emissione. Il Tesoro ha richiamato l'attenzione della Commissione su ciò (io me ne ero già preoccupato) e suggerisce che questa validità, anziché limitata ad un mese oltre quello dell'emissione, sia portata a due mesi. Io sono di opinione di essere più larghi, cioè di stabilire che la validità degli assegni loca-

lizzati sia di tre mesi oltre quello di emissione.

Come ho detto, le finalità che si vogliono raggiungere sono: emettere titoli di pagamento a mezzo macchina, assicurando così maggiore esattezza e maggiore tranquillità sia al Tesoro sia a coloro che debbono riscuotere; semplificare il sistema della firma, abbandonando la vidimazione speciale e ricorrendo alla macchina con tutte le garanzie che ne derivano; concentrare questi assegni « localizzati » non più presso le Tesorerie provinciali, dipendenti dal Ministero del tesoro, ma presso le ricevitorie postali. Queste, grosso modo, le linee fondamentali del provvedimento.

Propongo, pertanto, l'accettazione del disegno di legge così come ci è stato proposto dalle due Amministrazioni interessate, con la modifica dell'articolo 2, da me proposta, circa la validità dell'assegno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

Gli ordini di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico dello Stato e delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato, vengono compilati — alle prescritte scadenze — con sistema meccanografico basato su schede perforate.

Gli ordini stessi vengono altresì firmati e bollati automaticamente, mediante appositi punzoni.

I fac-simili delle firme dei competenti direttori degli Uffici provinciali del Tesoro e loro sostituti, debitamente autorizzati con determinazioni del Ministro del tesoro, saranno trasmessi alla Corte dei conti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

Il pagamento delle pensioni e degli assegni di cui all'articolo 1 è disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale.

A tal fine, a cura della Direzione generale del Tesoro, è disposta l'apertura di distinti speciali conti correnti postali infruttiferi, intestati ai singoli Uffici provinciali del Tesoro, sedi di centro meccanografico giusta la tabella annessa alla presente legge.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1950

A debito di tali conti correnti, i direttori del Tesoro, nella loro veste di ordinatori secondari della spesa, emettono, a favore dei titolari di pensioni o di assegni assimilati, speciali assegni postali localizzati, formanti una serie speciale con propria numerazione e contraddistinti da particolari segni caratteristici che verranno stabiliti con le modalità indicate nel successivo articolo 10. Questi assegni speciali possono anche superare il limite massimo di importo stabilito per il servizio ordinario dei conti correnti postali e la loro validità è di un mese oltre quello di emissione. Essi non sono girabili, ma possono essere riscossi da altri per delega dell'assegnatario, con quelle cautele e modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui al successivo articolo 9.

La stampa degli assegni speciali di conto corrente postale è fatta a spese del Ministero del tesoro.

Alla emissione degli assegni speciali di conto corrente postale, alle debite scadenze, si provvede con il sistema meccanografico conformemente a quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge.

I direttori degli Uffici predetti, sedi di centro meccanografico, dispongono il pagamento delle pensioni sulla base di estratti conformi ai ruoli di conto corrente, comunicati dagli altri Uffici provinciali del Tesoro che risultano collegati con detti centri giusta la surriferita tabella.

Nella prima applicazione della presente legge e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore della legge stessa, la ripartizione degli Uffici provinciali del Tesoro tra le varie sedi dei centri meccanografici di cui alla predetta tabella, potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro al fine di meglio adeguarla alle particolari esigenze dei servizi.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire, al terzo comma, le parole: e la loro validità è di un mese oltre quello di emissione, con le altre: e saranno validi per mesi tre oltre quello di emissione.* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 2 così emendato.

(È approvato).

Passiamo agli altri articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 3.

Con ordini emessi dai direttori degli Uffici provinciali del Tesoro, sedi di centro meccanografico, per ciascun capitolo, distintamente per competenza e residui, sono accreditati mensilmente all'Amministrazione delle poste, su conti correnti speciali, le somme occorrenti al pagamento delle rate di pensione disposto con i corrispondenti assegni di cui al precedente articolo 2.

Per i mesi di luglio di ogni anno viene accreditata una somma pari al doppio dell'importo degli assegni riferibili a detto mese e successivamente, una somma pari all'importo degli assegni pagati nel mese precedente detratto l'importo degli assegni comunque non più pagabili.

Gli ordini da estinguere mediante accreditamento in conto corrente postale speciale sono recapitati, nel termine che verrà stabilito dal regolamento, a cura dell'Ufficio provinciale del Tesoro sede di centro meccanografico, alla Direzione delle poste del luogo.

Sugli ordini come sopra estinti sono riportati, al posto della quietanza, gli estremi dell'operazione di accreditamento in conto corrente, a cura dell'Ufficio postale che l'ha eseguita.

Gli ordini estinti con le modalità indicate nel presente articolo, completati con il bollo a calendario dell'ufficio postale e con la firma del titolare e del controllore sono versati alla locale sezione di Tesoreria per il rimborso giusta le formalità indicate dall'articolo 235 del regolamento generale per la contabilità dello Stato.

(È approvato).

ART. 4.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario ed in conformità delle norme da stabilirsi col regolamento di cui al successivo articolo 9 si provvederà al conguaglio delle somme anticipate all'Amministrazione delle poste con gli ordini collettivi di cui al precedente articolo 3, con le somme pagate a ciascun pensionato mediante gli assegni di conto corrente postale.

Le somme che eventualmente, per effetto degli accreditamenti effettuati, siano rimaste giacenti nei conti correnti speciali postali, saranno fatte introitare dalla Sezione di Tesoreria provinciale — a cura degli Uffici provinciali del Tesoro, sedi di centro meccanografico — verso rilascio di quietanza di entrata con imputazione al corrispondente capi-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1950

tolo del bilancio, se trattisi di pensioni o di assegni similari a carico dello Stato, oppure verso rilascio di vaglia del Tesoro, se trattisi di pensioni e di assegni a carico delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato.

Gli Uffici provinciali del Tesoro cui debbono essere rimessi i documenti predetti, dopo averne presa nota nelle rispettive scritture, ne danno comunicazione direttamente a seconda del caso, alla Corte dei conti ovvero alle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato.

(È approvato).

ART. 5.

L'emissione degli assegni speciali, di cui all'articolo 2 della presente legge, viene notificata all'Amministrazione delle poste (Ragionerie provinciali) dagli Uffici provinciali del Tesoro traenti, mediante distinte, in doppio esemplare, per ciascun ufficio postale pagatore, e distinta riepilogativa, pure in doppio esemplare, con riferimento alla corrispondente operazione di accreditamento disposta giusta il precedente articolo 3.

Gli assegni speciali non sono soggetti alla preventiva vidimazione dell'Ufficio conti prevista per gli assegni ordinari in conto corrente postale; la data di emissione tiene luogo di quella della vidimazione agli effetti del termine di validità stabilito al precedente articolo 2.

L'Amministrazione postale provvede ad inviare ai dipendenti uffici preposti al pagamento degli assegni speciali un esemplare delle distinte predette, dopo averlo munito del proprio visto di conferma e di autorizzazione. Provvede, altresì, ad addebitare i conti correnti postali, di cui all'articolo 2 della presente legge, dell'importo degli assegni pagati.

(È approvato).

ART. 6.

Il conto mensile degli assegni di conto corrente postale speciale pagato, corredato dagli assegni quietanzati, nonché le note degli assegni rinnovati o da rinnovarsi, sono resi dagli Uffici provinciali del Tesoro, per ciascun capitolo, distintamente per competenze e residui, direttamente alla Corte dei conti ovvero alle competenti Amministrazioni e Aziende autonome di Stato.

Gli assegni scaduti, in quanto non estinti nel termine di validità di cui all'articolo 2 della presente legge o smarriti, sono rinno-

vati — ove le corrispondenti rate di pensione non siano prescritte ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 — con le norme previste dal regolamento di cui al successivo articolo 9, dall'Ufficio provinciale del Tesoro traente, e vengono ammessi a pagamento, inserendoli in appositi elenchi.

(È approvato).

ART. 7.

In deroga alle disposizioni ora vigenti, gli assegni vitalizi di importo non superiore alle lire 6.000 annue ed i soprassoldi per ricompensa al valore militare sono corrisposti ad anno intero maturato, salvo che il titolare faccia richiesta di riscuotere semestralmente.

Le pensioni pagabili all'estero sono corrisposte a trimestre intero maturato.

(È approvato).

ART. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, su proposta del Ministro del tesoro e sentita la Corte dei conti, sarà provveduto alla revisione ed integrazione delle disposizioni vigenti relative agli ordinamenti contabili sul servizio del pagamento delle pensioni per metterle in armonia con quelle dettate dalla presente legge.

Parimenti, con altro decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentita la Corte dei conti, saranno dettate le norme occorrenti per coordinare le norme sul controllo della Corte dei conti con quelle della presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

Con regolamento, da emanarsi entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, saranno emanate le norme per l'esecuzione del servizio e per il funzionamento dei centri meccanografici nonché le modalità necessarie per l'uso e la custodia dei punzoni e delle relative matrici.

(È approvato).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1950

ART. 10.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, verranno stabilite le caratteristiche degli assegni speciali di conto corrente postale, e, ove del caso, saranno altresì stabilite le decorrenze dalle quali, nelle varie provincie, dovrà effettuarsi il pagamento delle pensioni con le norme di cui alla presente legge.

Inoltre il Ministro del tesoro è autorizzato a stabilire, con propri decreti, i giorni di scadenza per i pagamenti di cui ai precedenti articoli 2 e 7 della presente legge.

(È approvato).

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore*. Proporrei di aggiungere un altro articolo per stabilire che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ritengo necessario aggiungere l'articolo proposto dal relatore. Sarà premura del Ministero curare l'immediata attuazione della legge.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore*. Ritiro la proposta.

PRESIDENTE. Rimane, ora, l'allegata tabella. Ne do lettura:

RIPARTIZIONE DEGLI UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO RISPETTO
ALLE LOCALITÀ SEDI DI CENTRO MECCANOGRAFICO

1. - Bari.... -- Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Taranto.
2. - Bologna — Bologna, Ancona, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
3. - Cagliari. — Cagliari, Nuoro, Sassari.
4. - Firenze. — Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Perugia, Pisa, Pistoia, Siena.
5. - Genova. — Genova, Imperia, La Spezia, Massa Carrara, Savona.
6. - Milano. — Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese.
7. - Napoli.. — Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Potenza, Salerno.
8. - Padova. — Padova, Belluno, Bolzano, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.
9. - Palermo — Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani.
- 10 - Roma... — Roma, Ascoli Piceno, Chieti, Frosinone, L'Aquila, Latina, Macerata, Pescara, Rieti, Teramo, Terni, Viterbo.
- 11 - Torino.. — Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli.
12. - Udine.. — Udine, Gorizia, Trieste.

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1950

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati in questa seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Interpretazione dell'articolo 2, lettera *f*), e dell'articolo 27, lettera *a*), della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 » (1683):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di as-

segni di conto corrente postale di serie speciale » (1698):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Babbi, Baldassari, Capacchione, Cara, Caroniti, Colasanto, Corona Giacomo, Cotani, De Martino Alberto, De Palma, Ducci, Farinet, Giavi, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Riccardo, Momoli, Monterisi, Monticelli, Nicotra Maria, Orlando, Pertusio, Petrucci, Salerno, Salvatore, Semeraro Santo, Spoleti, Suraci, Tomba, Vecchio Vaia Stella e Veronesi.

È in congedo:

Borsellino.

La seduta termina alle 10.